

CONVENZIONE
PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI FILTRI ANTIBATTERICI
STERILI MONOUSO PER ACQUA PER LE AZIENDE SANITARIE REGIONALI
LOTTO 1 – CIG 5501675DD2-LOTTO 2 – CIG 550168888E-LOTTO 3 – CIG 55017034F0
TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, CF. 91252510374, con sede legale in Bologna, Via Dei Mille n. 21 (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia) in persona della d.ssa Barbara Cevenini, Responsabile del Servizio “Beni e Servizi di spesa sanitaria” nata a Sasso Marconi (Bo), il giorno 6 del mese di aprile dell’anno 1963 e domiciliata ai fini del presente atto c/o Intercent-ER – Bologna, in Via Dei Mille, n. 21, in sostituzione del Direttore Dott.ssa Alessandra Boni, giusta determinazione n. 328/2016;

E

Bioh Filtrazione srl, sede legale e domicilio in Cinisello Balsamo (Mi), Via T. Signorini 13, iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. al n./C.F./P.IVA 09505370966 nella persona dell’Amministratore Unico Sig Giuseppe D’Agostino, nato a San Severo (Fg) il 12/03/1981, residente a Paderno Dugnano (Mi) in Via Colombo n.14, Codice Fiscale DGSGPP81C121158I (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);

PREMESSO

- a) che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore/i per l’affidamento della fornitura, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. IL 19/12/2013;
- b) che il Fornitore Bioh Filtrazione S.r.l. subentra al Fornitore aggiudicatario nella fornitura in questione in quanto, a far data dal 1/08/2016 tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Ditta aggiudicataria venivano trasferiti in continuità giuridica in capo a Bioh Filtrazione S.r.l., a seguito di una cessione di ramo d’azienda in favore di quest’ultima società, come da Determinazione dell’Agenzia n. 50 del 17/02/2017 e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- c) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- d) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti), aventi una durata massima fissata alla data del 10/11/2017;
- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli Allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- f) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l’Offerta tecnica ed economica del fornitore, ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione
2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l’allegato Capitolato tecnico.

Articolo 2 – Oggetto, corrispettivi e cauzione definitiva

1. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti a fornire i prodotti e i servizi secondo le modalità definite nel Capitolato Tecnico, nei limiti dell'importo massimo spendibile suddiviso per lotto come di seguito riportato:

lotto	DESCRIZIONE	Quantità (punti idrici)	Costo giornaliero servizio (Euro)	Totale (IVA esclusa)
*1 AVEN	PUNTI IDRICI TERMINALI	277	0,3599	€ 9.144,95
*2 AVEC	PUNTI IDRICI TERMINALI	645	0,39	€ 12.756,72
*2 AVR	PUNTI IDRICI TERMINALI	215	0,3599	€ 33.738,83
Totale (IVA esclusa)				€ 55.640,50
*	€ 12,00-Prezzo per filtro antibatterico sterile monouso per acqua			
	€ 30,00-Costo orario per interventi di manutenzione straordinaria, nei giorni feriali			

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura, installazione e manutenzione dei filtri antibatterici sterili monouso e dell'effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli Allegati di gara.

3. L'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende Sanitarie.

4. L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Agenzia medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.

5. L'Agenzia, inoltre, si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito, l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 1, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto, in conformità a quanto previsto dal R.D. 2440/1923; è altresì previsto, qualora ne ricorrano le condizioni, l'istituto della variante ai sensi degli artt. 310 e 311 del DPR 207/2010.

6. A garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Agenzia di € 15.644,66 (al netto degli oneri fiscali). La cauzione è vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque degli ordinativi di fornitura da essa derivanti.

7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia, in caso di inadempimento le singole Aziende sanitarie contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 3 - Modalità di conclusione e Durata

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con le Aziende Sanitarie si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo Ordinativo di Fornitura inviato o trasmesso dalla stessa Azienda e/o con l'erogazione dei servizi richiesti.

2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il sistema.

3. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità alle Aziende Sanitarie Contraenti entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Azienda Sanitaria Contraente ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

4. Con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura le Aziende Sanitarie daranno origine ad un contratto per la fornitura, installazione e manutenzione di filtri antibatterici sterili monouso per acqua.

5. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 2, comma 1, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, la presente Convenzione ha una durata fissata alla data del 10/11/2017, a decorrere dalla data di sottoscrizione. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.

6. Le singole prestazioni richieste dalle Aziende Sanitarie mediante gli Ordinativi di Fornitura emessi in vigore della Convenzione stipulata per gli stessi lotti con Bioh S.r.l., nonché quelli emessi a seguito della presente Convenzione, andranno a scadere il 10/11/2017. Tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole Aziende Sanitarie avranno, quindi, la medesima scadenza.

Articolo 4- Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto della Convenzione, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda sanitaria potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche richieste ed all'offerta tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti, o, comunque, dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e le Aziende sanitarie contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende sanitarie contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le medesime Aziende sanitarie. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Aziende sanitarie contraenti continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende sanitarie contraenti e/o da terzi autorizzati.

8. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Azienda Sanitaria contraente presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di Fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Agenzia, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore,

deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.

9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

10. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, nonché alle Aziende sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

11. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Aziende sanitarie. Ogni Azienda sanitaria può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 5 Adeguamento dei prezzi

1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula della Convenzione.

Articolo 6 Aggiornamento tecnologico

1. Qualora in corso di fornitura, vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o innovativi o dovesse essere commercializzato un prodotto tecnologicamente aggiornato e migliorativo rispetto a quello aggiudicato, la Ditta aggiudicataria, previo invio di scheda tecnica e parere tecnico favorevole, si impegna ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.

2. La richiesta di sostituzione dovrà essere validata e formalizzata dall'Agenzia.

Articolo 7 Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 2 è effettuato dalle singole Aziende Sanitarie in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione, all'Ordinativo di Fornitura e deve essere intestata e spedita alle singole Aziende Sanitarie di competenza, che provvederanno secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti. In nessun caso l'Agenzia potrà essere considerata responsabile per i ritardati o i mancati pagamenti delle fatture.

3. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.

5. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto intestato al Fornitore, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, c/o Intesa San Paolo spa – Ag. di Cinisello Balsamo – codice IBAN IT32 J030 6932 9371 0000 0001 646

6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella presente Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o l'Accordo Quadro si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con le modalità previste dalla vigente normativa, rispettivamente dalle Aziende Sanitarie e/o dall'Agenzia.

8. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.

9. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

10. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

11. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

12. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne da immediata comunicazione all'Azienda sanitaria contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - della Provincia dove a sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche all'Agenzia.

13. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 8 Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Azienda Sanitaria contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la prima installazione dei filtri o quelli previsti per l'installazione di filtri presso nuovi punti idrici, l'Azienda Sanitaria Contraente applica al Fornitore una penale pari allo 0,2% del corrispettivo dell'ordinativo di fornitura.

2. Nel caso di mancata esecuzione delle verifiche periodiche è prevista l'applicazione di una penale pari al 2% del corrispettivo dell'ordinativo di fornitura

3. Nel caso di mancata trasmissione del report relativo ai test a campione per la verifica dell'integrità della membrana e dell'integrità funzionale, è prevista l'applicazione di una penale pari al 2% del corrispettivo dell'ordinativo di fornitura

4. Nel caso in cui il Fornitore non rispetti i tempi previsti per le richieste di intervento è prevista l'applicazione di una penale pari al 2% del corrispettivo dell'ordinativo di fornitura

5. Nel caso in cui il Fornitore non rispetti i tempi previsti per l'invio della reportistica mensile contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi all'attività svolta, è prevista l'applicazione di una penale pari al 2% del corrispettivo dell'ordinativo di fornitura

6. Per ciascuna difformità rilevata rispetto alle condizioni ed alle prescrizioni previste per la procedura di smaltimento dei filtri arrivati a fine ciclo, è prevista l'applicazione di una penale pari al 3% del corrispettivo dell'ordinativo di fornitura.

7. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Aziende Sanitarie Contraenti, ovvero l'Agenzia, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Sanitaria Contraente o dall'Agenzia; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

10. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie Contraenti e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

11. Ciascuna singola Azienda Sanitaria contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

12. L'Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Aziende Sanitarie Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

13. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Aziende Sanitarie contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

14. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o l'Azienda Sanitaria contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 9 Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nell'Ing. Massimo Alghisi il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: tel. 02.91474574 – fax 0293660785 – e.mail alghisi@biofiltrazione.com

Articolo 10 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Aziende Sanitarie, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende Sanitarie e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 11 Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l'esecuzione della seguente prestazione:

Servizio straordinario di gestione filtri

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende Sanitarie, all'Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Agenzia medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del

subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche alle Aziende Sanitarie contraenti. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Agenzia non autorizzerà il subappalto.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Agenzia procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Agenzia e/o delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e/o le Aziende Sanitarie contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

9. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006 e s.m., a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

12. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Azienda Sanitaria contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.

13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Agenzia potrà risolvere la Convenzione e le Azienda Sanitaria contraenti l'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Articolo 12 Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia, nonché le Aziende sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 13 Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, i singoli soggetti aderenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta certificata o raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo di posta certificata o raccomandata a/r, dai soggetti contraenti e/o dall'Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, i medesimi soggetti e/o l'Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. del D. Lgs. n. 163/06 e s.m., i soggetti contraenti possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta certificata o raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Oggetto, corrispettivi e cauzione definitiva";
- e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
- f) nei casi previsti dall'articolo "Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari";
- g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- i) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- j) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.

4. L'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta certificata o raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
- f) nei casi previsti dall'articolo "Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari"

- g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- i) nel caso in cui almeno 3 (tre) dei soggetti contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi;
- j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
- k) qualora i singoli soggetti contraenti, ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.P.R. 207/2010, abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura, nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva, acquisito nei casi previsti dal comma 3 del medesimo articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine i soggetti contraenti comunicano alla Agenzia, inviando la relativa documentazione, l'avvenuta risoluzione. In tal caso, l'Agenzia, fermi restando i casi di cui all'art. 140, D. Lgs. n.163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto.

5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Aziende Sanitarie.

6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, l'Agenzia ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli ordinativo/i di fornitura risolto/i.

7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera inviata per posta certificata o raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.

8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso l'Agenzia e/o le Aziende sanitarie interessate, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura ovvero modificare la stessa Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.

Articolo 14 - Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

2. Si conviene che per giusta causa s'intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Azienda sanitaria contraente o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Le Aziende sanitarie contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il

- ii) concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto Avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- iii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- iv) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

5. Dalla data di efficacia del recesso il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende sanitarie contraenti.

6. In caso di recesso delle Aziende sanitarie contraenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c. c.

Articolo 15 Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 16 Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie, è competente in via esclusiva il foro dell'Azienda Sanitaria Contraente.

Articolo 17 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.

2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinatori di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie per legge.

***AGENZIA**
Barbara Cevenini

***IL FORNITORE**
Giuseppe D'Agostino

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

CAPITOLATO TECNICO

FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI FILTRI ANTIBATTERICI STERILI MONOUSO PER ACQUA PER LE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico descrive le caratteristiche della fornitura, installazione, periodica sostituzione e manutenzione di filtri antibatterici sterili monouso per acqua destinata al consumo umano, per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna.

In particolare il Capitolato Tecnico ha ad oggetto:

1. la fornitura di filtri antibatterici sterili monouso per la prevenzione delle infezioni trasmissibili tramite acqua (con particolare riferimento alle infezioni da legionella), comprensiva dell'installazione nei punti idrici terminali;
2. il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria;
3. i servizi accessori alla fornitura.

I servizi di installazione, manutenzione e i servizi accessori si intendono connessi alla fornitura e, quindi, prestati dal fornitore aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima. Per tali servizi le Aziende sanitarie non dovranno corrispondere al fornitore alcun prezzo ulteriore.

Il servizio come sotto descritto vale per ciascuno dei seguenti lotti territoriali:

LOTTO 1 - Fornitura, installazione e manutenzione di filtri antibatterici sterili monouso per acqua per le Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Emilia Nord (**AVEN**)

LOTTO 2 - Fornitura, installazione e manutenzione di filtri antibatterici sterili monouso per acqua per le Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Emilia Centro (**AVEC**)

LOTTO 3. Fornitura, installazione e manutenzione di filtri antibatterici sterili monouso per acqua per le Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Romagna (**AVR**)

FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI FILTRI AI PUNTI TERMINALI

La fornitura, comprensiva d'installazione e manutenzione dei filtri sterili monouso, dovrà essere effettuata presso i punti idrici terminali localizzati nelle Unità Operative delle Aziende Sanitarie contraenti di cui all'Allegato 4 "Elenco punti idrici terminali".

Il numero di punti idrici da servire indicato nell'Allegato 4 "Elenco punti idrici terminali", con relativa ubicazione è da considerarsi indicativo, potendo tale previsione aumentare o diminuire:

- In caso di trasferimento di Unità Operative;
- in funzione degli esiti del monitoraggio microbiologico
- in funzione delle caratteristiche cliniche dei pazienti ricoverati nelle varie U.O.
- in funzione delle necessità di chiudere in via temporanea o definitiva camere, reparti o interi padiglioni (es. chiusure per riduzione delle attività; interventi di manutenzione o ristrutturazione) ed eventuale ripristino delle attività a conclusione dei citati interventi.

Ogni richiesta di aumento o diminuzione e/o dislocazione dei filtri, sarà formulata dalla competente struttura dell'Azienda Sanitaria contraente ed inoltrata al Responsabile della Fornitura nominato dalla Ditta Aggiudicataria al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I filtri sterili monouso dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche e garanzie per l'intera durata di utilizzo:

1. soglia di ritenzione di 0.2 micron (test di Brevundimonas diminuta dimostrato attraverso prove di laboratorio);
2. test d'integrità del filtro dimostrata attraverso prove di laboratorio;
3. costituiti da materiale atossico;
4. portata minima uguale o superiore a 5 litri al minuto con 3 bar di pressione, per tutta la durata dell'utilizzo dichiarato in scheda tecnica;
5. resistenza alla temperatura uguale o superiore a 70°C;
6. resistenza chimica ai consueti sistemi di decontaminazione/bonifica degli impianti ed in particolare al biossido di cloro, monocloramina, perossido di idrogeno o ioni argento ed ipoclorito con concentrazione di cloro attivo uguale o superiore a 50 ppm; ed eventuali ulteriori sostanze disinfettanti che dovessero essere introdotte in uso negli impianti idrici;
7. convalidati per una durata di almeno 30 giorni;
8. dotati di adattatore idoneo per il punto di erogazione;
9. confezione sterile singola per ogni filtro;
10. privi di lattice;
11. dimensioni tali da non compromettere, una volta installati, il normale utilizzo dei sanitari;

12. capacità di prevenire la contaminazione retrograda per tutta la durata di utilizzo, adeguatamente documentata;
13. resistenti a una differenza di pressione (delta P) di 5 bar.
14. convalida del filtro eseguita dal produttore.

INSTALLAZIONE

La Ditta Aggiudicataria, dovrà eseguire l'installazione dei filtri sterili monouso (comprensivi di eventuali accessori funzionali all'installazione) in ogni punto di erogazione individuato, e alla scadenza dei filtri installati garantirne la periodica sostituzione con altrettanti pezzi sterili; secondo le modalità di seguito specificate:

-scorrimento dell'acqua al terminale per 5 minuti contemporaneamente da entrambe le linee, fredda e calda (flussaggio) prima dell'installazione del filtro; ciò per assicurare l'eliminazione delle eventuali impurità dalla rete;

-rimozione del frangigetto presente e verifica dell'efficienza della rete;

-predisposizione del terminale mediante adattatore, se necessario, e raccordo acqua-stop;

-previa accurata igiene delle mani (lavaggio con acqua e detergente disinfettante per almeno 50 secondi), apertura del sacchetto contenente il filtro sterile e sua installazione all'erogatore, utilizzando gli accorgimenti necessari ad evitarne la contaminazione in questa fase;

-verifica del perfetto aggancio del filtro al raccordo;

-eliminazione della protezione inferiore che copre l'area di erogazione dell'acqua, mantenendo le precauzioni necessarie ad evitare la contaminazione accidentale dei bordi del filtro;

-apertura del rubinetto e verifica del corretto funzionamento del filtro e della regolare fuoriuscita dell'acqua senza perdite dai punti di innesto;

-apposizione di cartelli informativi, adesivi e lavabili, il cui contenuto è da concordare con la competente struttura dell'Azienda sanitaria contraente.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il controllo di tutti i filtri rimossi e, qualora non fossero integri in ogni loro parte, segnalare il problema con comunicazione a mezzo fax/e-mail alla competente struttura dell'Azienda Sanitaria contraente.

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare, almeno nel 5% dei filtri rimossi a fine uso, test a campione per la verifica dell'integrità della membrana e dell'integrità funzionale. L'esito dei test, che devono essere eseguiti da un laboratorio terzo accreditato, dovrà essere trasmesso tramite apposito report (rilasciato dal Laboratorio) alla competente struttura dell'Azienda Sanitaria contraente entro 10 giorni lavorativi dall'esecuzione.

La mancata esecuzione, da parte del Fornitore aggiudicatario, dei test a campione e/o la mancata trasmissione del report di comunicazione, sarà considerata "inadempimento contrattuale".

In sede di prima applicazione, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'installazione di tutti i filtri entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura.

Successivamente, qualora su richiesta della competente struttura dell'Azienda Sanitaria contraente, debba essere programmata l'installazione di filtri presso nuovi punti idrici e non si rendano necessari interventi idraulici, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, anche per l'installazione di un solo pezzo, entro un termine massimo di 3 gg. lavorativi dal momento della comunicazione di richiesta. Ad avvenuto posizionamento dovrà esserne data immediata comunicazione a mezzo fax/e-mail, alla competente struttura dell'Azienda Sanitaria contraente.

Qualora si renda necessaria, in funzione degli esiti del monitoraggio microbiologico e/o delle caratteristiche cliniche dei pazienti ricoverati nelle varie U.O., l'Azienda sanitaria potrà chiedere l'installazione di nuovi filtri in via urgente. Questa attività dovrà essere garantita entro un termine massimo di ore 3 dalla comunicazione di richiesta, l'intervento di installazione dovrà essere effettuato nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Le comunicazioni di installazione di nuovi filtri in via urgente potranno essere effettuate fino alle ore 17.00 dal lunedì al sabato. Solo nei casi di più giorni festivi consecutivi il rispetto dei tempi sopra evidenziati dovrà valere anche per il secondo giorno festivo.

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE ORDINARIA

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare i seguenti interventi di manutenzione ordinaria, programmati secondo la pianificazione concordata con la competente struttura dell'Azienda Sanitaria contraente:

all'emivita del filtro, secondo le indicazioni del produttore, verifica del permanere di tutte le condizioni di corretto funzionamento del sistema, garantendo le seguenti verifiche minime:

- effettiva presenza del filtro nella collocazione precedentemente definita;
- corrispondenza tra la codifica attribuita al filtro e quella attribuita alla postazione;
- perfetto aggancio del filtro al raccordo;
- funzionamento del rubinetto;
- funzionamento del filtro e della regolare fuoriuscita dell'acqua senza trafile dai punti d'innesto;

SMALTIMENTO DEI FILTRI

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere allo smaltimento dei filtri rimossi mediante:

- raccolta e trasporto dei filtri sostituiti in contenitore idoneo e chiuso presso il deposito che s'intende utilizzare per il loro stoccaggio temporaneo;
- conservazione, per un periodo non inferiore ai trenta giorni solari, dei filtri per consentire l'effettuazione, a richiesta della competente struttura dell'Azienda Sanitaria, del controllo sull'integrità della membrana da effettuarsi da un laboratorio terzo accreditato;
- smaltimento, decorsi i tempi di custodia sopra previsti, nel rispetto della legislazione vigente e come descritto in Scheda Tecnica; procedendo a tal fine, in piena autonomia, come produttore del rifiuto, dando comunicazione ai settori competenti dell'Azienda sanitaria con cadenza semestrale, del codice CER attribuito al rifiuto, del relativo quantitativo smaltito, dell'impianto di destinazione e delle modalità di smaltimento/recupero.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La Ditta aggiudicataria dovrà intervenire a seguito di:

- intasamento, guasto, rottura, anomalie, manomissioni di terzi non autorizzati e furto, rilevate nel corso delle verifiche periodiche del filtro, o su segnalazione da parte della competente struttura dell'Azienda sanitaria, provvedendo alla immediata sostituzione dello stesso, alla sostituzione del raccordo e alla sostituzione dei cartelli informativi eventualmente danneggiati;

- segnalazione da parte della competente struttura dell'Azienda sanitaria di lavori idraulici che coinvolgono i punti della rete dotati di filtri per la rimozione preventiva e temporanea dei filtri e successivo scorrimento dell'acqua. A tale attività, volta a ridurre il rischio di intasamento dei filtri, dovrà seguire l'immediato rimontaggio di un nuovo filtro;

Nei casi sopra indicati la Ditta aggiudicataria nulla dovrà pretendere per l'attività di smontaggio e rimontaggio dei filtri.

Nei soli casi di manomissione di terzi non autorizzati o furto del filtro, alla Ditta aggiudicataria verrà riconosciuto il solo costo del filtro (il prezzo del filtro dovrà essere indicato in offerta economica e non concorrerà alla determinazione dell'offerta economica utile ai fini dell'aggiudicazione).

Ogni Azienda sanitaria contraente riconoscerà annualmente il pagamento di tali filtri in percentuale massima dell'1% del totale dei filtri installati, oltre a tale quantitativo, le Aziende sanitarie nulla dovranno per il reintegro dei filtri sottratti o manomessi.

Contestualmente agli interventi di cui sopra dovrà essere consegnata al personale incaricato dell'Azienda Sanitaria contraente copia del rapporto d'intervento con segnalazione delle eventuali anomalie riscontrate e dei provvedimenti intrapresi.

Il servizio di manutenzione straordinaria potrà essere attivato anche in urgenza su chiamata della competente struttura delle Aziende Sanitarie contraente; la ditta aggiudicataria dovrà rendersi disponibile per qualsiasi disfunzione e l'intervento dovrà essere garantito entro un termine massimo di ore 3 dalla comunicazione di richiesta, l'intervento dovrà essere effettuato nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Gli interventi in urgenza potranno essere richiesti fino alle ore 17.00 dal lunedì al sabato. Solo nei casi di più giorni festivi consecutivi il rispetto dei tempi sopra evidenziati dovrà valere anche per il secondo giorno festivo.

La Ditta aggiudicataria, su richiesta delle Aziende sanitarie, dovrà essere in grado di garantire anche eventuali interventi di manutenzione straordinaria, nei giorni feriali, nella fascia oraria dalle ore 20,00 alle ore 8,00. La Ditta dovrà indicare in offerta economica il costo orario per tali eventuali interventi (il costo orario in questione non concorrerà alla determinazione dell'offerta economica utile ai fini dell'aggiudicazione).

Gestione e rintracciabilità dei filtri

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla messa a punto di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità (su supporto informatico) che, attraverso l'etichettatura con codice a barre o similare dei filtri e delle postazioni a cui sono/erano stati associati, consenta la rintracciabilità dei filtri in uso o di quelli rimossi e in custodia in attesa di smaltimento, con la possibilità di identificare univocamente il punto in cui erano installati. L'etichetta, resistente all'acqua e ai comuni prodotti detergenti, oltre al codice a barre, dovrà riportare la data d'installazione e rimozione dei filtri stessi nonché il numero del lotto.

In ogni momento dovrà essere garantita l'individuazione del/i filtro/i di cui, per qualsiasi ragione, la competente struttura dell'Azienda Sanitaria contraente intenda disporre sia la verifica di integrità complessiva sia la verifica della membrana.

La Ditta aggiudicataria dovrà inviare alla competente struttura dell'Azienda Sanitaria contraente, su base mensile, entro i primi 5 (cinque) giorni lavorativi successivi a ciascun mese di riferimento, un report Excel in formato PDF, riepilogativo dell'attività svolta (tale file dovrà essere fornito anche in formato excel per consentire all'Azienda successive elaborazioni). La reportistica dovrà indicare, per mese di riferimento, il numero di giorni di effettivo utilizzo, per ciascuno dei filtri installati. Inoltre dovrà essere predisposto il riepilogo mensile per postazioni attive con indicazione di tutte le sostituzioni effettuate durante il mese.

La reportistica mensile dovrà essere inviata con posta elettronica certificata alle singole Aziende sanitarie.

In particolare i *report* mensili dovranno contenere una mappatura che per ciascuno dei filtri riporti le seguenti informazioni:

- indicazione della data d'installazione, e dislocazione del filtro, sulla base dell'anagrafica aziendale, distinta per Edificio/Padiglione/Settore, Piano, Reparto, Servizio e Singolo Locale (camera/bagno, tipo di terminale, lavabo, vasca, doccia ecc.) nonché numero di giorni di effettivo utilizzo per ciascun filtro;

- indicazione della data in cui è stata eseguita la manutenzione ordinaria;

- indicazione della data e della tipologia dell'eventuale intervento effettuato e della data e protocollo del rapporto di intervento trasmesso nei casi di manutenzione straordinaria

Referente tecnico e Responsabile DELLA FORNITURA

All'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, l'Azienda Sanitaria Contraente dovrà nominare un Referente tecnico che sarà responsabile del controllo sulla corretta esecuzione della fornitura. Il Referente tecnico costituirà l'interfaccia tra l'Azienda Sanitaria Contraente e il Fornitore aggiudicatario.

Sarà inoltre cura della Ditta aggiudicataria nominare un Responsabile della fornitura, reperibile h 24 (mediante un numero telefonico che la Ditta dovrà fornire alla Aziende Sanitarie), che avrà il compito di coordinare le attività inerenti agli obblighi contrattuali e, in qualità di interfaccia unica verso l'Azienda Sanitaria Contraente, unico referente nei confronti della stessa per tutte le attività svolte.

Requisiti del personale tecnico

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, esonerando di conseguenza l'Azienda Sanitaria contraente da ogni responsabilità in merito. La Ditta aggiudicataria dovrà impiegare personale di sicura moralità e adeguatamente formato per le specifiche mansioni richieste per il servizio (alle Aziende sanitarie dovrà essere fornito il programma di formazione aggiornato riservato al personale addetto all'appalto).

La Ditta aggiudicataria dovrà curare che il proprio personale:

- vesta dignitosamente una divisa con caratteristiche tali da consentire l'immediata identificazione.

- sia munito sempre di cartellino di riconoscimento;

- abbia sempre con sé un documento di identità personale;

- sia munito d'idonei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) per la prevenzione del rischio biologico ai sensi del D.Lgs. 81/08.

La Ditta aggiudicataria sarà comunque corresponsabile del comportamento e delle inosservanze contrattuali dei suoi dipendenti in orario di servizio. Essa risponderà dei comportamenti imputabili ai propri dipendenti dai quali dovessero derivare danni a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell'Azienda Sanitaria contraente.

CONTROLLI SULLE FORNITURE

L'Azienda Sanitaria contraente si riserva il diritto di attivare un idoneo sistema di controllo volto a verificare, in qualunque momento, la qualità della fornitura e la conformità a quanto previsto dal presente Capitolato tecnico.

I controlli saranno effettuati in contraddittorio con il Fornitore aggiudicatario:

Durante la fornitura del servizio le Aziende sanitarie si riservano di far effettuare a laboratori certificati accertamenti analitici sull'acqua in uscita dai filtri e sui filtri stessi (tenuta del filtro e della membrana) a campione e a spot. I risultati degli accertamenti saranno elementi di valutazione dell'efficacia del servizio e quindi degli adempimenti contrattuali.

L'Azienda Sanitaria contraente rivolgerà le osservazioni verbali o per iscritto al Responsabile della fornitura nominato dal Fornitore aggiudicatario al momento di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Qualora il Fornitore aggiudicatario, durante la durata della Convenzione ovvero degli Ordinativi di Fornitura, presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre all'Agenzia la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. La sostituzione sarà formalizzata dall'Agenzia.

VARIAZIONE DELLA NORMATIVA

Qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara, prima dell'aggiudicazione della presente gara, l'aggiudicazione verrà sospesa.

Qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso/in contrasto con quanto espresso nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara, nel corso della durata della Convenzione ovvero dei singoli Ordinativi di Fornitura, l'Agenzia/Aziende Sanitarie Contraenti si riservano, fatte le opportune valutazioni, il diritto di risolvere la Convenzione /Ordinativo di Fornitura.

PENALI E SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI

Nel caso in cui il Fornitore non rispetti i tempi previsti per la prima installazione dei filtri o quelli previsti per l'installazione di filtri presso nuovi punti idrici, è prevista una penale, per ogni giorno solare di ritardo, pari allo 0,2% del corrispettivo dell'ordinativo di fornitura.

Nel caso di mancata esecuzione delle verifiche periodiche è prevista l'applicazione di una penale pari al 2% del corrispettivo dell'ordinativo di fornitura.

Nel caso di mancata trasmissione del report relativo ai test a campione per la verifica dell'integrità della membrana e dell'integrità funzionale, è prevista l'applicazione di una penale pari al 2% del corrispettivo dell'ordinativo di fornitura.

Nel caso in cui il Fornitore non rispetti i tempi previsti per le richieste di intervento è prevista l'applicazione di una penale pari al 2% del corrispettivo dell'ordinativo di fornitura.

Nel caso in cui il Fornitore non rispetti i tempi previsti per l'invio della reportistica mensile contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi all'attività svolta, è prevista l'applicazione di una penale pari al 2% del corrispettivo dell'ordinativo di fornitura.

Nel caso in cui il Fornitore non rispetti il sistema di rintracciabilità dei filtri attraverso l'etichettatura di identificazione univoca dei filtri e delle postazioni a cui sono associati è prevista l'applicazione di una penale pari al 2% del corrispettivo dell'ordinativo di fornitura.

Per ciascuna difformità rilevata rispetto alle condizioni ed alle prescrizioni previste per la procedura di smaltimento dei filtri arrivati a fine ciclo, è prevista l'applicazione di una penale pari al 3% del corrispettivo dell'ordinativo di fornitura.

L'ammontare delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell'importo complessivo dell'ordinativo di fornitura. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Aziende Sanitarie contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Tali eventuali inadempimenti contrattuali saranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda sanitaria contraente o dalla stazione appaltante. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio delle aziende contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente paragrafo non preclude il diritto delle singole Aziende sanitarie contraenti e/o della stazione appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Tali spese e penalità potranno essere recuperate mediante trattenuta sugli importi dovuti alla ditta e/o sul deposito cauzionale.

SERVIZI CONNESSI

RIFERIMENTI DELLA DITTA FORNITRICE

Il Fornitore si impegna, entro 15 giorni dalla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di:

- giorni festivi;
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio;
- seconda e terza settimana di agosto.

Al numero di cui si chiede l'attivazione le Aziende sanitarie potranno rivolgersi per:

- richiedere informazioni sui prodotti offerti nella Convenzione;
- richiedere lo stato delle richieste di consegna in corso e lo stato d'avanzamento delle consegne;
- inoltrare reclami.

SERVIZIO DI REPORTISTICA

Il Fornitore dovrà inviare, su richiesta dell'Agenzia ed entro 30gg. dalla richiesta stessa, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; l'Agenzia può richiedere al Fornitore l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il Fornitore dovrà inviare, su richiesta delle singole Aziende sanitarie entro 15gg. Solari dalla richiesta stessa, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; l'Azienda sanitaria può richiedere al Fornitore l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato dall'Agenzia anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare i report riferiti alle prestazioni contrattuali dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome dell'Amministrazione Contraente;
- quantità di beni forniti;
- numero dell'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema;
- valore dell'Ordinativo di Fornitura;

e ogni altra informazione richiesta dall'Agenzia in sede di stipula della Convenzione.